

COMMISSIONE X

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

66.

SEDUTA DI VENERDÌ 21 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MICHELE VISCARDI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia (<i>Approvato dalla X Commissione permanente della Camera e modificato dalla X Commissione permanente del Senato</i>) (3423-B)	3
Viscardi Michele, <i>Presidente (DC), Relatore</i>	3, 5, 13
Castagnetti Guglielmo, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	3, 13
Cellini Giuliano (PSI)	5
Prandini Onelio (PCI)	5, 13
Righi Luciano (DC)	5
Votazione nominale:	
Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	13

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 14,30.

ROSANNA MINOZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

Discussione del disegno di legge: Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia (Approvato dalla X Commissione permanente della Camera e modificato dalla X Commissione permanente del Senato) (3423-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia », già approvato dalla X Commissione permanente della Camera nella seduta del 4 ottobre 1990 e modificato dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta pomeridiana del 20 dicembre 1990.

Comunico che, in assenza del relatore, onorevole Bruno Orsini, lo sostituirò io stesso.

Il Senato ha apportato alcune modifiche al testo già approvato dalla Camera dei deputati. In particolare, risultano modificati gli articoli 3, 11 (comma 2), 24, 29, 34, (comma 3), 37 e 38.

All'articolo 3 il Senato ha introdotto un accordo di programma tra l'ENEA ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ove sono stabiliti obiettivi, tempi e previsioni di spesa dei progetti relativi al programma medesimo, per un ammontare complessivo non supe-

riore al 10 per cento degli stanziamenti previsti dalla presente legge.

Il secondo comma dell'articolo 11 ha previsto il parere dei ministri dell'ambiente, per le aree urbane e dei trasporti per la concessione del contributo di cui al comma 1 del medesimo articolo.

All'articolo 24 è stato aggiunto un comma tra il terzo ed il quarto, che concerne la questione della metanizzazione a seguito delle modifiche, intervenute in sede comunitaria, del contributo del fondo europeo per lo sviluppo (FESR) nell'ambito delle somme effettivamente disponibili per i programmi di metanizzazione del Mezzogiorno.

La modifica dell'articolo 29 tiene conto dell'entrata in vigore della legge n. 46 del 1990. pertanto, laddove era prevista una complessa procedura di collaudo delle opere è stato introdotto il semplice richiamo a tale legge.

Il comma 3 dell'articolo 34 è stato parzialmente modificato, con l'eliminazione del riferimento al comma 1 dell'articolo 29.

È stato poi aggiunto un comma 3 all'articolo 37 per l'abrogazione di tutte le norme incompatibili con il contenuto della presente legge, vale a dire la legge n. 373 del 1976 e la n. 645 del 1983. Conseguentemente, il decreto del Presidente della Repubblica n. 1052 del 1977 si applica fino all'adozione dei decreti di cui agli articoli 4, 30 e 32.

L'ultima modifica è stata apportata all'articolo 38, che, riguarda la copertura finanziaria.

Concludo auspicando, che la Commissione proceda immediatamente all'approvazione definitiva del provvedimento.

GUGLIELMO CASTAGNETTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio*

e l'artigianato. Concordo con l'auspicio espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

ONELIO PRANDINI. Il gruppo comunista è favorevole ad una rapida conclusione dell'*iter* del provvedimento. Condividiamo in gran parte le modifiche apportate dal Senato, pur desiderando esprimere qualche preoccupazione in merito all'articolo 37. Preannuncio, pertanto, la presentazione di un ordine del giorno che tende a diminuire il rischio contenuto, a nostro avviso, nelle modifiche apportate dal Senato a tale articolo.

GIULIANO CELLINI. Il gruppo socialista è favorevole alle modifiche introdotte dal Senato ed all'ordine del giorno preannunciato dall'onorevole Prandini.

LUCIANO RIGHI. Anche il gruppo democristiano è favorevole ad una rapida approvazione del testo e all'ordine del giorno preannunciato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

Gli articoli 1 e 2 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

(Struttura dell'ENEA per la diffusione sul territorio dell'uso razionale dell'energia).

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato impartisce, nell'ambito dei poteri di vigilanza sul Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), le necessarie direttive per definire obiettivi e indirizzi delle attività svolte dall'apposita unità

dell'ENEA preposta alla diffusione dell'uso razionale dell'energia, articolata in una struttura centrale e in sedi territoriali dislocate in ogni regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, per un organico complessivo di non più di trecento persone costituito da personale già in organico all'ENEA.

2. All'unità di cui al comma 1, che stabilisce le necessarie collaborazioni con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e presta consulenza tecnica al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sui temi dell'uso razionale dell'energia, sono attribuite le seguenti funzioni:

a) fornire supporto tecnico-scientifico per l'erogazione dei servizi necessari all'espletamento delle azioni demandate dalla presente legge alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, incluso un supporto alla definizione dei piani energetici di cui all'articolo 5, e per l'omogeneizzazione delle metodologie di intervento sul territorio nazionale;

b) promuovere interventi dimostrativi di uso razionale dell'energia anche in associazione con enti e/o imprese;

c) attivare la domanda potenziale diffusa di risparmio energetico raccordandola con le caratteristiche dell'offerta;

d) svolgere e promuovere attività di raccolta, elaborazione e diffusione delle informazioni anche in riferimento a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 19, nonché di formazione e assistenza tecnica agli utenti, inclusa la diagnostica.

La X Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

(Accordo di programma).

1. Per lo sviluppo di attività aventi le finalità di cui all'articolo 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a stipulare con l'ENEA un accordo di programma, con validità triennale, ove sono stabiliti gli obiettivi, i tempi di attuazione e le previsioni di

spesa dei progetti relativi al programma medesimo per un ammontare complessivo non superiore al 10 per cento degli stanziamenti previsti dalla presente legge.

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 11 nel seguente testo:

ART. 11.

(Norme per il risparmio di energia e l'utilizzazione di fonti rinnovabili di energia o assimilate).

1. Alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle province ed ai comuni e loro consorzi e associazioni, sia direttamente sia tramite loro aziende e società, nonché alle imprese di cui all'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'articolo 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308, ad imprese e a consorzi tra imprese costituiti ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile, a consorzi costituiti tra imprese ed Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e/o altri enti pubblici, possono essere concessi contributi in conto capitale per studi di fattibilità tecnico-economica per progetti esecutivi di impianti civili, industriali o misti di produzione, di recupero, di trasporto e di distribuzione dell'energia derivante dalla cogenerazione, nonché per iniziative aventi le finalità di cui all'articolo 1 e le caratteristiche di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo, escluse le iniziative di cui agli articoli 12 e 14.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel limite massimo del 50 per cento della spesa ammissibile prevista sino ad un massimo di lire cinquanta milioni per gli studi di fattibilità tecnico-economica e di lire trecento milioni per i progetti esec-

tivi purché lo studio sia effettuato secondo le prescrizioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'impianto abbia le seguenti caratteristiche minime:

a) potenza superiore a dieci megawatt termici o a tre megawatt elettrici;

b) potenza elettrica installata per la cogenerazione pari ad almeno il 10 per cento della potenza termica erogata all'utenza.

3. Ai soggetti di cui al comma 1 possono altresì essere concessi contributi in conto capitale per la realizzazione o la modifica di impianti con potenza uguale o superiore a dieci megawatt termici o a tre megawatt elettrici relativi a servizi generali e/o al ciclo produttivo che conseguano risparmio di energia attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o un migliore rendimento di macchine e apparecchiature e/o la sostituzione di idrocarburi con altri combustibili. Il limite suddetto non si applica nel caso di realizzazione di nuovi impianti, quando ciò deriva da progetti di intervento unitari e coordinati a livello di polo industriale, di consorzi e forme associative di impresa.

4. Il contributo di cui al comma 3 è concesso e liquidato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel limite massimo del 30 per cento della spesa totale ammessa al contributo preventivata e documentata, elevabile al 40 per cento nel caso di impianti di cogenerazione e per gli impianti di cui all'articolo 6.

5. La domanda di contributo di cui al comma 3 deve essere corredata del progetto esecutivo.

6. L'ENEL, salvo documentate ragioni di carattere tecnico ed economico che ostino, deve includere nei progetti per la costruzione di nuove centrali elettriche e nelle centrali esistenti sistemi per la cessione, il trasporto e la vendita del calore prodotto anche al di fuori dell'area dell'impianto fino al punto di collegamento con la rete di distribuzione del calore.

7. La realizzazione degli impianti di teleriscaldamento, ammissibili ai sensi dell'articolo 6, da parte di aziende municipalizzate, di enti pubblici, di consorzi tra enti pubblici, tra enti pubblici ed imprese private ovvero tra imprese private che utilizzano il calore dei cicli di produzione di energia delle centrali termoelettriche nonché il calore recuperabile da processi industriali possono usufruire di contributi in conto capitale fino al 50 per cento del relativo costo. L'ENEL è tenuto a fornire la necessaria assistenza per la realizzazione degli impianti ammessi ai contributi con diritto di rimborso degli oneri sostenuti.

8. I contributi di cui al comma 7 sono erogati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La X Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 11.

(Norme per il risparmio di energia e l'utilizzazione di fonti rinnovabili di energia o assimilate).

1. Alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle province ed ai comuni e loro consorzi e associazioni, sia direttamente sia tramite loro aziende e società, nonché alle imprese di cui all'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'articolo 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308, ad imprese e a consorzi tra imprese costituiti ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile, a consorzi costituiti tra imprese ed Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e/o altri enti pubblici, possono essere concessi contributi in conto capitale per studi di fattibilità tecnico-economica per progetti esecutivi di impianti civili, industriali o misti di produzione, di recupero, di trasporto e di distribuzione dell'energia derivante dalla cogenerazione, nonché per iniziative aventi le finalità di cui all'articolo 1 e le caratteristiche di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo, escluse le iniziative di cui agli articoli 12 e 14.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministri dell'ambiente, per le aree urbane e dei trasporti, nel limite massimo del 50 per cento della spesa ammissibile prevista sino ad un massimo di lire cinquanta milioni per gli studi di fattibilità tecnico-economica e di lire trecento milioni per i progetti esecutivi purché lo studio sia effettuato secondo le prescrizioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'impianto abbia le seguenti caratteristiche minime:

- a) potenza superiore a dieci megawatt termici o a tre megawatt elettrici;
- b) potenza elettrica installata per la cogenerazione pari ad almeno il 10 per cento della potenza termica erogata all'utenza.

3. Ai soggetti di cui al comma 1 possono altresì essere concessi contributi in conto capitale per la realizzazione o la modifica di impianti con potenza uguale o superiore a dieci megawatt termici o a tre megawatt elettrici relativi a servizi generali e/o al ciclo produttivo che conseguano risparmio di energia attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o un migliore rendimento di macchine e apparecchiature e/o la sostituzione di idrocarburi con altri combustibili. Il limite suddetto non si applica nel caso di realizzazione di nuovi impianti, quando ciò deriva da progetti di intervento unitari e coordinati a livello di polo industriale, di consorzi e forme associative di impresa.

4. Il contributo di cui al comma 3 è concesso e liquidato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel limite massimo del 30 per cento della spesa totale ammessa al contributo preventivata e documentata, elevabile al 40 per cento nel caso di impianti di cogenerazione e per gli impianti di cui all'articolo 6.

5. La domanda di contributo di cui al comma 3 deve essere corredata del progetto esecutivo.

6. L'ENEL, salvo documentate ragioni di carattere tecnico ed economico che ostino, deve includere nei progetti per la costruzione di nuove centrali elettriche e nelle centrali esistenti sistemi per la cessione, il trasporto e la vendita del calore prodotto anche al di fuori dell'area dell'impianto fino al punto di collegamento con la rete di distribuzione del calore.

7. La realizzazione degli impianti di teleriscaldamento, ammissibili ai sensi dell'articolo 6, da parte di aziende municipalizzate, di enti pubblici, di consorzi tra enti pubblici, tra enti pubblici ed imprese private ovvero tra imprese private che utilizzano il calore dei cicli di produzione di energia delle centrali termoelettriche nonché il calore recuperabile da processi industriali possono usufruire di contributi in conto capitale fino al 50 per cento del relativo costo. L'ENEL è tenuto a fornire la necessaria assistenza per la realizzazione degli impianti ammessi ai contributi con diritto di rimborso degli oneri sostenuti.

8. I contributi di cui al comma 7 sono erogati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo del Senato.

(È approvato).

GLi articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 24 nel seguente testo:

ART. 24.

(Disposizioni concernenti la metanizzazione).

1. Il contributo previsto a carico del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per la realizzazione dei progetti indicati nel programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno approvato dal CIPE con deliberazione dell'11 febbraio 1988 è sostituito o integrato per la percentuale soppressa o ridotta per effetto dei regolamenti del Consiglio delle Comu-

nità europee n. 2052 del 24 giugno 1988, n. 4253 del 19 dicembre 1988 e n. 4254 del 19 dicembre 1988 con un contributo dello Stato a carico degli stanziamenti di cui al comma 3 pari alla differenza tra il 50 per cento della spesa ammessa per ogni singola iniziativa alle agevolazioni di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni e integrazioni, e il contributo concesso a carico del FESR.

2. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro del tesoro nonché con la Cassa depositi e prestiti per la concessione ed erogazione dei finanziamenti, provvede a disciplinare con decreto la procedura per l'applicazione delle agevolazioni nazionali e comunitarie agli interventi di cui al comma 1.

3. All'avvio del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno relativo al primo triennio, approvato dal CIPE con deliberazione dell'11 febbraio 1988, si fa fronte con lo stanziamento di lire 50 miliardi autorizzato dall'articolo 19 della legge 26 aprile 1983, n. 130, e con lo stanziamento di lire 730 miliardi autorizzato dal decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, integrato di lire 300 miliardi con l'articolo 15, comma 36, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni.

4. A parziale modifica dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, il CIPE, definendo il programma per la metanizzazione del territorio della Sardegna, provvede ad individuare anche il sistema di approvvigionamento del gas metano.

5. Previa deliberazione del programma per la metanizzazione del territorio della Sardegna di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, nonché del sistema di approvvigionamento del gas metano di cui al comma 4, il CIPE stabilisce una prima fase stralcio in conformità al programma deliberato, per la realizzazione di reti di

distribuzione che potranno essere provvisoriamente esercitate mediante gas diversi dal metano, nelle more della esecuzione delle opere necessarie per l'approvvigionamento del gas metano.

La X Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 24.

(Disposizioni concernenti la metanizzazione).

1. Il contributo previsto a carico del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per la realizzazione dei progetti indicati nel programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno approvato dal CIPE con deliberazione dell'11 febbraio 1988 è sostituito o integrato per la percentuale soppressa o ridotta per effetto dei regolamenti del Consiglio delle Comunità europee n. 2052 del 24 giugno 1988, n. 4253 del 19 dicembre 1988 e n. 4254 del 19 dicembre 1988 con un contributo dello Stato a carico degli stanziamenti di cui al comma 3 pari alla differenza tra il 50 per cento della spesa ammessa per ogni singola iniziativa alle agevolazioni di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni e integrazioni, e il contributo concesso a carico del FESR.

2. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro del tesoro nonché con la Cassa depositi e prestiti per la concessione ed erogazione dei finanziamenti, provvede a disciplinare con decreto la procedura per l'applicazione delle agevolazioni nazionali e comunitarie agli interventi di cui al comma 1.

3. All'avvio del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno relativo al primo triennio, approvato dal CIPE con deliberazione dell'11 febbraio 1988, si fa fronte con lo stanziamento di lire 50 miliardi autorizzato dall'articolo 19 della legge 26 aprile 1983, n. 130, e con lo stanziamento di lire 730 miliardi autorizzato dal decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni,

dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, integrato di lire 300 miliardi con l'articolo 15, comma 36, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni.

4. Il programma di cui al comma 3 si intende ridotto nella misura corrispondente al maggior onere a carico del bilancio dello Stato derivante dal contributo di cui al comma 1.

5. A parziale modifica dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, il CIPE, definendo il programma per la metanizzazione del territorio della Sardegna, provvede ad individuare anche il sistema di approvvigionamento del gas metano.

6. Previa deliberazione del programma per la metanizzazione del territorio della Sardegna di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, nonché del sistema di approvvigionamento del gas metano di cui al comma 5, il CIPE stabilisce una prima fase stralcio in conformità al programma deliberato, per la realizzazione di reti di distribuzione che potranno essere provvisoriamente esercitate mediante gas diversi dal metano, nelle more della esecuzione delle opere necessarie per l'approvvigionamento del gas metano.

Pongo in votazione l'articolo 24 nel testo del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 25, 26, 27 e 28 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 29 nel seguente testo:

ART. 29.

(Certificazione delle opere e collaudo).

1. Al termine dei lavori l'esecutore o gli esecutori delle opere e il direttore dei lavori, quando la legislazione vigente ne preveda l'esistenza, devono certificare, sotto la propria responsabilità, la rispondenza delle opere eseguite alla documentazione di cui all'articolo 28.

2. La certificazione di cui al comma 1 costituisce parte integrante del certificato di collaudo di cui al presente articolo.

3. Gli edifici pubblici e privati qualunque ne sia la destinazione d'uso e i relativi impianti devono essere sottoposti a collaudo in corso d'opera, al fine di verificarne la conformità alle prescrizioni della presente legge.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, stabilisce e aggiorna con proprio decreto, in relazione agli sviluppi della tecnica, le modalità di collaudo con riferimento alle norme dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI) vigenti alla data di emanazione del decreto medesimo.

5. Il collaudo è eseguito da professionisti iscritti agli albi professionali di appartenenza, secondo i limiti di competenza, che non siano intervenuti nella progettazione, nella direzione dei lavori o nella esecuzione delle opere. La nomina del collaudatore è effettuata dal committente e deve essere comunicata al comune contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo alla costruzione.

6. Il collaudatore, quando lo stato di realizzazione dell'opera consenta l'accertamento della sua conformità alle disposizioni della presente legge, effettua il collaudo entro cinque giorni dalla richiesta, redige e sottoscrive due copie del certificato di collaudo in corso d'opera e le deposita entro dieci giorni dall'avvenuto collaudo al comune, il quale provvede a restituirne copia con l'attestazione dell'avvenuto deposito.

7. Nel caso di mancato rispetto dei termini di cui al presente articolo il collaudatore risponde secondo la normativa vigente del danno conseguente al ritardo nell'esecuzione delle opere.

8. Le copie del certificato di collaudo e della documentazione di cui al comma 1 dell'articolo 28 restituite dal comune sono consegnate, a cura del collaudatore, al proprietario o a chi ne ha titolo e sono conservate a cura del proprietario dell'immobile o di chi ne ha titolo, e nel

caso di immobili in condominio sono conservate dall'amministratore.

9. Il certificato di collaudo in corso d'opera condiziona il rilascio della licenza di abitabilità o di agibilità.

La X Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 29.

(Certificazione delle opere e collaudo).

1. Per la certificazione e il collaudo delle opere previste dalla presente legge si applica la legge 5 marzo 1990, n. 46.

Pongo in votazione l'articolo 29 nel testo del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 30, 31, 32 e 33 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 34 nel seguente testo:

ART. 34.

(Sanzioni).

1. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 28 è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire un milione e non superiore a lire cinque milioni.

2. Il proprietario dell'edificio nel quale sono eseguite opere difformi dalla documentazione depositata ai sensi dell'articolo 28 e che non osserva le disposizioni degli articoli 26 e 27 è punito con la sanzione amministrativa in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 25 per cento del valore delle opere.

3. Il costruttore e il direttore dei lavori che omettono la certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 29, ovvero che rilasciano una certificazione non veritiera nonché il progettista che rilascia la relazione di cui al comma 1 dell'articolo 28 non veritiera, sono puniti in solido con la sanzione amministrativa non inferiore all'1 per cento e non superiore al 5 per

cento del valore delle opere, fatti salvi i casi di responsabilità penale.

4. Il collaudatore che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 29 è punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale.

5. Il proprietario o l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 31, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a lire un milione e non superiore a lire cinque milioni. Nel caso in cui venga sottoscritto un contratto nullo ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 31, le parti sono punite ognuna con la sanzione amministrativa pari a un terzo dell'importo del contratto sottoscritto, fatta salva la nullità dello stesso.

6. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 32 è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire cinque milioni e non superiore a lire cinquanta milioni, fatti salvi i casi di responsabilità penale.

7. Qualora soggetto della sanzione amministrativa sia un professionista, l'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine professionale di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

8. L'inosservanza della disposizione che impone la nomina, ai sensi dell'articolo 19, del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire dieci milioni e non superiore a lire cento milioni.

La X Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 34.
(Sanzioni).

1. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 28 è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a

lire un milione e non superiore a lire cinque milioni.

2. Il proprietario dell'edificio nel quale sono eseguite opere difformi dalla documentazione depositata ai sensi dell'articolo 28 e che non osserva le disposizioni degli articoli 26 e 27 è punito con la sanzione amministrativa in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 25 per cento del valore delle opere.

3. Il costruttore e il direttore dei lavori che omettono la certificazione di cui all'articolo 29, ovvero che rilasciano una certificazione non veritiera nonché il progettista che rilascia la relazione di cui al comma 1 dell'articolo 28 non veritiera, sono puniti in solido con la sanzione amministrativa non inferiore all'1 per cento e non superiore al 5 per cento del valore delle opere, fatti salvi i casi di responsabilità penale.

4. Il collaudatore che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 29 è punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale.

5. Il proprietario o l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 31, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a lire un milione e non superiore a lire cinque milioni. Nel caso in cui venga sottoscritto un contratto nullo ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 31, le parti sono punite ognuna con la sanzione amministrativa pari a un terzo dell'importo contratto sottoscritto, fatta salva la nullità dello stesso.

6. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 32 è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire cinque milioni e non superiore a lire cinquanta milioni, fatti salvi i casi di responsabilità penale.

7. Qualora soggetto della sanzione amministrativa sia un professionista, l'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine professionale di appartenenza per i provvedimenti disciplinari con seguenti.

8. L'inosservanza della disposizione che impone la nomina, ai sensi dell'articolo 19, del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire dieci milioni e non superiore a lire cento milioni.

Pongo in votazione l'articolo 34 nel testo del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 35 e 36 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 37 nel seguente testo:

ART. 37.

(Entrata in vigore delle norme del titolo II e dei relativi decreti ministeriali).

1. Le disposizioni del presente titolo entrano in vigore centottanta giorni dopo la data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e si applicano alle denunce di inizio lavori presentate ai comuni dopo tale termine di entrata in vigore.

2. I decreti ministeriali di cui al presente titolo entrano in vigore centottanta giorni dopo la data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e si applicano alle denunce di inizio lavori presentate ai comuni dopo tale termine di entrata in vigore.

La X Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 37.

(Entrata in vigore delle norme del titolo II e dei relativi decreti ministeriali).

1. Le disposizioni del presente titolo entrano in vigore centottanta giorni dopo la data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e si applicano alle denunce di inizio lavori presentate ai comuni dopo tale termine di entrata in vigore.

2. I decreti ministeriali di cui al presente titolo entrano in vigore centottanta giorni dopo la data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e si applicano alle denunce di inizio lavori presentate ai comuni dopo tale termine di entrata in vigore.

3. La legge 30 aprile 1976, n. 373, e la legge 18 novembre 1983, n. 645, sono abrogate. Il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, si applica, in quanto compatibile con la presente legge, fino all'adozione dei decreti di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 4, al comma 1 dell'articolo 33 e al comma 1 dell'articolo 32.

Pongo in votazione l'articolo 37 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 38 nel seguente testo:

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 38.

(Ripartizione fondi e copertura finanziaria).

1. Per le finalità di cui agli articoli 11, 12 e 14 è autorizzata la spesa di lire 332 miliardi per il 1991 e di lire 511 miliardi per il 1992, secondo la seguente ripartizione:

a) per l'articolo 11, lire 273 miliardi per il 1991 e lire 420 miliardi per il 1992;

b) per l'articolo 12, lire 41 miliardi per il 1991 e lire 62 miliardi per il 1992;

c) per l'articolo 14, lire 18 miliardi per il 1991 e lire 29 miliardi per il 1992.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per

l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento « Rifinanziamento legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici, nonché dell'articolo 17, comma 16, della legge n. 67 del 1988 ».

3. Per le finalità di cui agli articoli 8, 10 e 13 è autorizzata la spesa di lire 145 miliardi per il 1991 e di lire 223 miliardi per il 1992.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento « Rifinanziamento legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici, nonché dell'articolo 17, comma 16, della legge n. 67 del 1988 ».

5. All'eventuale modifica della ripartizione tra i vari interventi delle somme di cui al comma 1, si provvede con decreto motivato del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, tenuto conto degli indirizzi governativi in materia di politica energetica.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La X Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 38.

*(Ripartizione
fondi e copertura finanziaria).*

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 427 miliardi per il 1991, 992 miliardi per il 1992 e 1.192 miliardi per il 1993. Il dieci per

cento delle suddette somme è destinato alle finalità di cui all'articolo 3 della presente legge.

2. Per le finalità di cui agli articoli 11, 12 e 14 è autorizzata la spesa di lire 267,5 miliardi per il 1991, di lire 621,6 miliardi per il 1992 e di lire 746,4 miliardi per il 1993, secondo la seguente ripartizione:

a) per l'articolo 11, lire 220 miliardi per il 1991, lire 510 miliardi per il 1992 e lire 614 miliardi per il 1993;

b) per l'articolo 12, lire 33 miliardi per il 1991, lire 75 miliardi per il 1992 e lire 92 miliardi per il 1993;

c) per l'articolo 14, lire 14,5 miliardi per il 1991, lire 36,6 miliardi per il 1992 e lire 40,4 miliardi per il 1993.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, secondo periodo, e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento « Rifinanziamento della legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici, nonché dell'articolo 17, comma 16, della legge n. 67 del 1988 ».

4. Per le finalità di cui agli articoli 8, 10 e 13 è autorizzata la spesa di lire 116,8 miliardi per il 1991, di lire 271,2 miliardi per il 1992 e di lire 326,4 miliardi per il 1993.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento « Rifinanziamento della legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici, nonché dell'articolo 17, comma 16, della legge n. 67 del 1988 ».

6. All'eventuale modifica della ripartizione tra i vari interventi delle somme di cui al comma 2, si provvede con decreto motivato del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, tenuto conto degli indirizzi governativi in materia di politica energetica.

7. Alle ripartizioni degli stanziamenti di cui al comma 2 del presente articolo lettera a) tra gli interventi previsti dall'articolo 11 della presente legge si provvede con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Pongo in votazione l'articolo 38 nel testo del Senato.

(È approvato).

L'articolo 39 non è stato modificato. Passiamo agli ordini del giorno.

Gli onorevoli Prandini Strada, Bianchini, Cellini, Minozzi, Donazzon e Cherchi hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera dei Deputati,

considerato che le norme attuative sulle tipologie tecnico-costruttive previste all'articolo 4 del disegno di legge relativo al risparmio energetico avranno tempi di emanazione di centottanta giorni;

considerato che, una volta emanate, tali norme entreranno in vigore dopo altri centottanta giorni;

considerato che in via transitoria, nel periodo che intercorrerà tra l'approvazione della legge e l'entrata in vigore delle norme ivi previste, rimangono in vigore le norme contenute nella legge 30 aprile 1976, n. 373, e nella legge 18 novembre 1983, n. 645, in quanto compatibili,

impegna il Governo

ad emanare, entro tre mesi, una normativa che preveda l'aggiornamento in senso restrittivo dei rendimenti minimi ammessi degli impianti riscaldamento e produzione di acqua calda ».

0/3423-B/X/1.

Prandini, Strada, Bianchini,
Cellini, Minozzi, Donazzon,
Cherchi.

GUGLIELMO CASTAGNETTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione ?

ONELIO PRANDINI. No, signor presidente.

PRESIDENTE. Stante l'imminenza di votazioni in Assemblea, devo sospendere la seduta della nostra Commissione, che riprenderà al termine dei lavori dell'Assemblea con la votazione per appello nominale del disegno di legge all'ordine del giorno.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta, sospesa alle 15, è ripresa alle 16,20.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia » (Approvato dalla X Commissione permanente della Camera e modificato dalla X Commissione permanente del Senato) (3423-B):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Hanno votato sì	26
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Balestracci, Bianchini, Borghini, Bortolami, Breda, Castagnetti, Cavagna, Corsi,

Donazzon, Farace, Fiandrotti, Francese, Grassi, Merloni, Minozzi, Napoli, Piredda, Prandini, Provantini, Righi, Rojch, SaPlerno, Sanese, Sangalli, Viscardi e Zavettieri.

La seduta termina alle 16,25.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 6 febbraio 1991.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO